Spedizione in abbonamento postale

Anno 95° — Numero 92

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Giovedì, 22 aprile 1954 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510 Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.	In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510 Trimestrale L. 2510 - Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.	All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa „) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa „) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1954

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 31 marzo 1954, n. 90.

Modificazioni alla legge 27 maggio 1949, n. 260, sulle ricorrenze festive.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 5 della legge 27 maggio 1949, n. 260, è sostituito dal seguente:

Nelle ricorrenze della festa nazionale (2 giugno), dell'anniversario della liberazione (25 aprile), della festa del lavoro (1° maggio) e nel giorno dell'unità nazionale (4 novembre), lo Stato, gli Enti pubblici ed i privati datori di lavoro sono tenuti a corrispondere ai lavoratori da essi dipendenti, i quali siano retribuiti non in misura fissa, ma in relazione alle ore di lavoro da essi compiute, la normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio. La normale retribuzione sopra indicata sarà determinata ragguagliandola a quella corrispondente ad un sesto dell'orario settimanale contrattuale o, in mancanza, a quello di legge. Per i lavoratori retribuiti a cottimo, a provvigione o con altre forme di compensi mobili, si calcolerà il valore delle quote mobili sulla media oraria delle ultime quattro settimane.

Ai lavoratori considerati nel precedente comma, che prestino la loro opera nelle suindicate festività, è dovuta, oltre la normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio, la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate, con la maggiorazione per il lavoro festivo.

Ai salariati retribuiti in misura fissa, che prestino la loro opera nelle suindicate festività, è dovuta, oltre la normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio, la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate, con la maggiorazione per il lavoro festivo. Qualora la festività ricorra nel giorno di domenica, spetterà ai lavoratori stessi, oltre la normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio, anche una ulteriore retribuzione corrispondente all'aliquota giornaliera.

Art. 2.

Il trattamento stabilito dall'art. 5 della legge 27 maggio 1949, n. 260, dovrà essere egualmente corrisposto per intero al lavoratore, anche se risulti assente dal lavoro per i seguenti motivi:

a) infortunio, malattia, gravidanza, puerperio e periodo di assenza facoltativa seguente al puerperio, congedo matrimoniale, ferie, permessi e assenze per giustificati motivi;

b) riduzione dell'orario normale giornaliero o settimanale di lavoro;

c) sospensione dal lavoro, a qualunque causa dovuta, indipendente dalla volontà del lavoratore;

d) sospensione dal lavoro dovuta a riposo compensativo di lavoro domenicale;

e) sospensione dal lavoro dovuta a coincidenza della festività con la domenica od altro giorno festivo considerato tale dai contratti collettivi, compresa la celebrazione del Santo Patrono della località ove si svolge il lavoro.

Art. 3.

Le disposizioni dell'art. 5 della legge 27 maggio 1949, n. 260, modificate ed integrate come ai precedenti articoli 1 e 2, si estendono a tutte le ricorrenze festive previste dall'art. 2 della stessa legge, escluse le domeniche ed i periodi di sospensione del lavoro in atto da oltre due settimane, limitatamente ai lavoratori dipendenti da privati datori di lavoro, i quali siano retribuiti non in misura fissa, ma in relazione alle ore di lavoro da essi compiute.

Art 4.

Le disposizioni della presente legge non pregiudicano le condizioni più favorevoli ai lavoratori contenute nei contratti collettivi.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Napoli, addì 31 marzo 1954

EINAUDI

SCELBA — VIGORELLI — GAVA

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 aprile 1954.

Criteri per il rilascio, durante l'anno 1954, dei nulla osta per l'apertura delle sale cinematografiche.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visti gli articoli 21, 22 e 25 della legge 29 dicembre 1949, n. 958, recante disposizioni per la cinematografia;

Sentita la Commissione consultiva di cui all'art. 2 della legge predetta;

Decreta:

Art. 1.

Per la concessione dei nulla osta di cui all'art. 21 della legge 29 dicembre 1949, n. 958, durante l'anno 1954, saranno osservati i seguenti criteri:

1. Le concessioni saranno effettuate nel rapporto limite di un posto cinema per ogni dodici-venti abitanti, da determinarsi per ciascun Comune in base alla frequenza media degli spettatori, tenendo anche presenti le condizioni economiche locali ed il movimento turistico.

Si può prescindere dal sopraindicato rapporto limite minimo:

a) quando si tratti di località riconosciute, ai sensi del regio decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765, convertito nella legge 1° luglio 1926, n. 1380, stazioni di cura, soggiorno o turismo, che rivestano particolare importanza climatica o termale o presentino notevole movimento turistico. In tali ipotesi il menzionato rapporto non potrà, comunque, oltrepassare l'ulteriore limite di un posto cinema per ogni dieci persone presenti nella località o centro; ma la relativa concessione avrà durata limitata al periodo di persistenza dell'incremento di popolazione;

b) quando si tratti di centri capoluoghi di Provincia: in questa ipotesi, tenendo presenti le condizioni economiche locali e l'incremento nella frequenza media degli spettatori, il menzionato rapporto non potrà, comunque, oltrepassare l'ulteriore limite di un posto cinema per ogni dieci abitanti.

2. Nei Comuni con popolazione superiore ai 300.000 abitanti il rapporto limite potrà essere anche inferiore a quello stabilito nel primo comma del n. 1, quando le concessioni riguardino zone periferiche ove manchino sale cinematografiche o siano insufficienti quelle esistenti. Analogo criterio sarà osservato nelle concessioni riguardanti frazioni sprovviste di sale cinematografiche e lontane almeno un chilometro dai rispettivi capoluoghi di Comuni, anche se aventi popolazione inferiore ai 300.000 abitanti.

3. Per le concessioni di nulla osta concernenti sale cinematografiche parrocchiali il rapporto limite è di un posto cinema parrocchiale per ogni venti-trenta abitanti, da determinarsi in base alla frequenza media degli spettatori in ciascun Comune.

Ai fini della determinazione dei rapporti limiti di cui ai precedenti numeri 1, 2 e 3, i posti cinema nelle arene estive già autorizzate, sono computati per un quarto in aggiunta a quelli complessivamente esistenti nelle sale cinematografiche.

Art. 2.

I criteri di cui ai numeri 1 e 2 dell'articolo precedente saranno osservati anche per le concessioni riguardanti i locali di pubblico spettacolo da adibire a spettacoli misti, a termine dell'art. 22 della legge 29 dicembre 1949, n. 958.

Roma, addì 14 aprile 1954

SCELBA

(1857)

DECRETO MINISTERIALE 3 aprile 1954.

Ricostituzione del Collegio sindacale dell'Ente nazionale di assistenza e previdenza delle ostetriche.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Presidenziale 13 aprile 1948, con il quale la Cassa nazionale di assistenza del Sindacato delle levatrici, istituita con regio decreto 14 luglio 1937, n. 1484, ha assunto la denominazione di Ente nazionale di assistenza e previdenza delle ostetriche e ne è stato approvato il relativo statuto;

Visti gli articoli 5 e 16 dello statuto dell'Ente nazionale di assistenza e previdenza delle ostetriche, approvato con il suddetto decreto 13 aprile 1948;

Visto il proprio decreto 11 dicembre 1951, concernente la composizione del Collegio sindacale dell'Ente nazionale di assistenza e previdenza delle ostetriche;

Considerato che essendo trascorso il termine di durata in carica del predetto organo si rende necessario procedere alla ricostituzione dello stesso;

Viste le designazioni all'uopo effettuate dall'Ente e dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Decreta:

Il Collegio sindacale dell'Ente nazionale di assistenza e previdenza delle ostetriche è ricostituito come segue:

Membri effettivi:

D'Arcangelis d.ssa Alessandra, in rappresentanza del Ministero del lavoro;

Santori Quinta e Zecchi Carmen, in rappresentanza degli iscritti all'Ente.

Membri supplenti:

Deodato dott. Mario, in rappresentanza dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Masoni Delia e Riccardi Maria, in rappresentanza degli iscritti all'Ente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 aprile 1954

Il Ministro: VIGORELLI

(1858)

DECRETO MINISTERIALE 6 aprile 1954.

Protezione temporanea alle invenzioni, ai modelli e ai marchi esposti nella « IX Mostra nazionale laniera e ceramica » a Vicenza.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visto l'art. 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, in forza del quale il regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, sopra richiamato, si applica anche nella materia dei modelli di utilità e dei modelli e disegni ornamentali;

Visto l'art. 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardante la protezione temporanea dei nuovi marchi apposti su prodotti o merci che figurano nelle esposizioni;

Vista la domanda avanzata dal presidente dell'Ente Fiera di Vicenza;

Decreta:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « IX Mostra nazionale laniera e ceramica » che avrà luogo a Vicenza dal 1° al 15 settembre 1954, nell'ambito della Fiera di Vicenza, godranno della protezione temporanea stabilita dalle leggi 29 giugno 1939, n. 1127, 25 agosto 1940, n. 1411 e 21 giugno 1942, n. 929.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Bollettino dei brevetti a norma degli articoli 104 del regio decreto 5 febbraio 1940, n. 244 e 109 del regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1354.

Roma, addì 6 aprile 1954

Il Ministro: VILLABRUNA

(1851)

DECRETO MINISTERIALE 6 aprile 1954.

Protezione temporanea alle invenzioni, ai modelli e ai marchi esposti nella « I Mostra nazionale dell'argenteria e dell'oreficeria » a Vicenza.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visto l'art. 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, in forza del quale il regio decretò 29 giugno 1939, n. 1127, sopra richiamato, si applica anche nella materia dei modelli di utilità e dei modelli e disegni ornamentali;

Visto l'art. 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardante la protezione temporanea dei nuovi marchi apposti su prodotti o merci che figurano nelle esposizioni;

Vista la domanda avanzata dal presidente dell'Ente Fiera di Vicenza;

Decreta:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « I Mostra nazionale dell'argenteria e dell'oreficeria » che avrà luogo in Vicenza dal 1° al 15 settembre 1954, nell'ambito della IX Fiera di Vicenza, godranno della protezione temporanea stabilita dalle leggi 29 giugno 1939, n. 1127, 25 agosto 1940, n. 1411 e 21 giugno 1942, n. 929.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Bollettino dei brevetti a norma degli articoli 104 del regio decreto 5 febbraio 1940, n. 244 e 109 del regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1354.

Roma, addì 6 aprile 1954

Il Ministro: VILLABRUNA

(1853)

DECRETO MINISTERIALE 6 aprile 1954.

Protezione temporanea alle invenzioni, ai modelli e ai marchi esposti nel « II Salone internazionale delle materie prime, macchinario e forni per ceramica » a Vicenza.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visto l'art. 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, in forza del quale il regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, sopra richiamato, si applica anche nella materia dei modelli di utilità e dei modelli e disegni ornamentali;

Visto l'art. 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardante la protezione temporanea dei nuovi marchi apposti su prodotti o merci che figurano nelle esposizioni;

Vista la domanda avanzata dal presidente dell'Ente Fiera di Vicenza;

Decreta:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « II Salone internazionale delle materie prime, macchinario e forni per ceramica » che avrà luogo in Vicenza dal 1° al 15 settembre 1954, nell'ambito della IX Fiera di Vicenza, godranno della protezione temporanea stabilita dalle leggi 29 giugno 1939, n. 1127, 25 agosto 1940, n. 1411 e 21 giugno 1942, n. 929.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Bollettino dei brevetti a norma degli articoli 104 del regio decreto 5 febbraio 1940, n. 244, e 109 del regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1354.

Roma, addì 6 aprile 1954

Il Ministro: VILLABRUNA

(1852)

DECRETO MINISTERIALE 12 aprile 1954.

Approvazione della tariffa di assicurazione quinquennale o decennale, a premio unico, di annualità temporanee certe, presentata dall'Istituto nazionale delle assicurazioni.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, con sede in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione di una nuova tariffa di assicurazione sulla durata della vita umana, in sostituzione dell'analoga attualmente in vigore;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

E' approvata, secondo il testo allegato, debitamente autenticato, la seguente tariffa di assicurazione sulla durata della vita umana, in sostituzione dell'analoga approvata son decreto Ministeriale 18 gennaio 1939, presentata dall'Istituto nazionale delle assicurazioni, con sede in Roma:

Tariffa 15, relativa all'assicurazione quinquennale o decennale, a premio unico, di annualità temporanee certe, pagabili dalla morte dell'assicurato se questa avviene entro il quinquennio o decennio e sino al termine del quinquennio o decennio stesso.

Roma, addì 12 aprile 1954

Il Ministro: VILLABRUNA

(1842)

DECRETO MINISTERIALE 12 aprile 1954.

Approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita, presentata dalla società « Fondo Assicurativo tra Agricoltori » (F.A.T.A.), con sede in Roma.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda presentata dalla società Fondo Assicurativo tra Agricoltori (F.A.T.A.) con sede in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

E' approvata, secondo il testo allegato, debitamente autenticato, la seguente tariffa di assicurazione sulla vita, presentata dalla società Fondo Assicurativo tra Agricoltori (F.A.T.A.), con sede in Roma:

Tariffa 05 relativa all'assicurazione combinata con opzioni, a premio annuo, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato in qualunque momento essa avvenga e di una rendita vitalizia, pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato è in vita.

Roma, addì 12 aprile 1954

Il Ministro: VILLABRUNA

(1846)

DECRETO MINISTERIALE 12 aprile 1954.

Approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita, presentata dalla Società « La Fondiaria Vita », con sede in Firenze.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda presentata dalla Società « La Fondiaria Vita », con sede in Firenze, intesa ad ottenere l'approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

E' approvata, secondo il testo allegato, debitamente autenticato, la seguente tariffa di assicurazione sulla vita, presentata dalla Società « La Fondiaria Vita », con sede in Firenze:

Tariffa 38-10 % - relativa all'assicurazione combinata, con opzioni, a premio annuo, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato in qualunque momento essa avvenga e di una rendita vitalizia, pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato è in vita.

Roma, addì 12 aprile 1954

Il Ministro: VILLABRUNA

(1848)

DECRETO MINISTERIALE 12 aprile 1954.

Approvazione della tariffa di assicurazione quinquennale o decennale, a premio unico, di annualità temporanee certe, presentata dall'Istituto italiano di previdenza, con sede in Milano.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda dell'Istituto italiano di previdenza, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di una nuova tariffa di assicurazione sulla durata della vita umana e delle relative condizioni generali di polizza;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

E' approvata, secondo il testo allegato, debitamente autenticato, la seguente tariffa di assicurazione sulla durata della vita umana, e le relative condizioni generali di polizza, presentate dall'Istituto italiano di previdenza, con sede in Milano:

Tariffa 1-7, relativa all'assicurazione quinquennale o decennale, a premio unico, di annualità temporanee certe, pagabili dalla morte dell'assicurato se questa avviene entro il quinquennio o decennio e sino al termine del quinquennio o decennio stesso.

Roma, addì 12 aprile 1954

Il Ministro: VILLABRUNA

(1843)

DECRETO MINISTERIALE 12 aprile 1954.

Approvazione della tariffa di assicurazione quinquennale o decennale, a premio unico, di annualità temporanee certe, presentata dalla Società Reale Mutua di Assicurazioni, con sede in Torino.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Società Reale Mutua di Assicurazioni, con sede in Torino, intesa ad ottenere la approvazione di una nuova tariffa di assicurazione sulla durata della vita umana, in sostituzione di quella analoga attualmente in vigore;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

E' approvata, secondo il testo allegato, debitamente autenticato, la seguente tariffa di assicurazione, in sostituzione di quella approvata con decreto Ministeriale 18 gennaio 1939, presentata dalla Società Reale Mutua di Assicurazioni, con sede in Torino:

Tariffa 9-6, relativa all'assicurazione quinquennale o decennale, a premio unico, di annualità temporanee certe, pagabili dalla morte dell'assicurato, se questa avviene entro il quinquennio o decennio e sino al termine del quinquennio o decennio stesso.

Roma, addì 12 aprile 1954

Il Ministro: VILLABRUNA

(1844)

DECRETO MINISTERIALE 12 aprile 1954.

Approvazione della tariffa di assicurazione quinquennale o decennale, a premio unico, di annualità temporanee certe, presentata dalla Compagnia italiana di assicurazioni « La Fondiaria Vita », con sede in Firenze.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Compagnia italiana di assicurazioni « La Fondiaria Vita », con sede in Firenze, intesa ad ottenere l'approvazione di una nuova tariffa di assicurazione sulla durata della vita umana, in sostituzione di quella attualmente in vigore;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

E' approvata, secondo il testo allegato, debitamente autenticato, la seguente tariffa di assicurazione, in sostituzione di quella approvata con decreto Ministeriale 18 gennaio 1939, presentata dalla Compagnia italiana di assicurazioni « La Fondiaria Vita », con sede in Firenze:

Tariffa relativa all'assicurazione quinquennale o decennale, a premio unico, di annualità temporanee certe, pagabili alla morte dell'assicurato, se questa avviene entro il quinquennio o decennio e sino al termine del quinquennio o decennio stesso.

Roma, addì 12 aprile 1954

Il Ministro: VILLABRUNA

(1850)

DECRETO MINISTERIALE 12 aprile 1954.

Approvazione della tariffa di assicurazione quinquennale o decennale, a premio unico, di annualità temporanee certe, presentata dalla Società « Riunione Adriatica di Sicurtà », con sede in Milano.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Società « Riunione Adriatica di Sicurtà », con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di una nuova tariffa di assicurazione sulla durata della vita umana, in sostituzione dell'analoga attualmente in vigore;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

E' approvata, secondo il testo allegato, debitamente autenticato, la seguente tariffa di assicurazione sulla durata della vita umana, in sostituzione dell'analoga approvata con decreto Ministeriale 14 febbraio 1939, presentata dalla Società « Riunione Adriatica di Sicurtà », con sede in Milano:

Tariffa IIIur relativa all'assicurazione quinquennale o decennale, a premio unico, di annualità temporanee certe, pagabili dalla morte dell'assicurato, se questa avviene entro il quinquennio o decennio e sino al termine del quinquennio o decennio stesso.

Roma, addì 12 aprile 1954

Il Ministro: VILLABRUNA

(1847)

DECRETO MINISTERIALE 12 aprile 1954.

Approvazione della tariffa di assicurazione quinquennale o decennale, a premio unico, di annualità temporanee certe, presentata dalla Società « Assicurazioni Generali », con sede in Roma.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Società « Assicurazioni Generali », con sede in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione di una nuova tariffa di assicurazione sulla durata della vita umana, in sostituzione dell'analoga attualmente in vigore;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

E' approvata, secondo il testo allegato, debitamente autenticato, la seguente tariffa di assicurazione sulla durata della vita umana, in sostituzione dell'analoga approvata con decreto Ministeriale 25 marzo 1939, presentata dalla Società « Assicurazioni Generali », con sede in Roma:

Tariffa relativa all'assicurazione quinquennale o decennale, a premio unico, di annualità temporanee certe, pagabili dalla morte dell'assicurato, se questa avviene entro il quinquennio o decennio e sino al termine del quinquennio o decennio stesso.

Roma, addì 12 aprile 1954

Il Ministro: VILLABRUNA

(1849)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Limbadi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1952

Con decreto interministeriale in data 9 gennaio 1954, registrato alla Corte dei conti il 1° aprile 1954, registro n. 6 Interno, foglio n. 342, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Limbadi (Catanzaro) di un mutuo di L. 945.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1952.

(1803)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Soverato ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1952

Con decreto interministeriale in data 9 dicembre 1953, registrato alla Corte dei conti il 1° aprile 1954, registro n. 6 Interno, foglio n. 343, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Soverato (Catanzaro) di un mutuo di L. 2.100.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1952.

(1805)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Giuliano Teatino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1952.

Con decreto interministeriale in data 2 dicembre 1953, registrato alla Corte dei conti il 29 marzo 1954, registro n. 6 Interno, foglio n. 286, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Giuliano Teatino (Chieti) di un mutuo di L. 463.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1952.

(1806)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Quadri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1952

Con decreto interministeriale in data 27 novembre 1953, registrato alla Corte dei conti il 29 marzo 1954, registro n. 6 Interno, foglio n. 288, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Quadri (Chieti) di un mutuo di L. 709.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1952.

(1807)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Liscia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1952

Con decreto interministeriale in data 27 novembre 1953, registrato alla Corte dei conti il 29 marzo 1954, registro n. 6 Interno, foglio n. 287, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Liscia (Chieti) di un mutuo di L. 600.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1952.

(1808)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga dei poteri conferiti al commissario della Società cooperativa edile, reduci, mutilati e invalidi di guerra, con sede in Fondi.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 2 aprile 1954, i poteri conferiti al dott. Vincenzo Travia, commissario della Società cooperativa edile, reduci, mutilati ed invalidi di guerra, con sede in Fondi, sono stati prorogati fino al 30 maggio 1954.

(1827)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Divieti di caccia e uccellagione

Fino al 30 giugno 1955, è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Milano, dell'estensione di ettari 154 circa, compresa nel comune di Triuggio, delimitata dai seguenti confini:

nord: strada consorziale Valle Jacini;

sud: fondo Valle Massironi e strada consorziale Franco Zuccone;

est: strada consorziale fondo Valle Jacini;

ovest: strada consorziale fondo Valle Caprotti.

Fino a nuova disposizione, è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Milano, della estensione di ettari 277 circa, compresa nei comuni di Barlassina, Lentate sul Seveso, Cogliate e Lazzate, delimitata dai seguenti confini:

sud: strada che da Barlassina conduce a Cogliate, fino all'incrocio della strada campestre dopo la Villa Luigia in comune di Cogliate;

ovest: sentiero che si diparte dopo la Villa Luigia fino all'incrocio della strada Birago-Misinto;

nord: strada Misinto-Birago fino all'incrocio del ponte esistente sulla strada campestre sito in zona Botanica;

est: strada Birago-Misinto, dal fossato che passa poco dopo l'inizio della tenuta Botanica fino al ponte sulla strada campestre; detta strada, lungo il viale dei pioppi, fino all'incontro della recinzione che delimita a sud la tenuta Botanica, indi corso della roggia fino all'incrocio della strada Barlassina-Cogliate.

(1778)

Costituzione di zone venatorie di ripopolamento e cattura

Per il periodo 1° luglio 1954-30 giugno 1957, i fondi siti nel comune di San Miniato, località Ponte a Elsa (Pisa), dell'estensione di ettari 350 circa, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini: strada statale Tosco-Romagnola; fiume Elsa; via comunale Poggio a Pino fino a Calenzano; via del Grillo e via comunale detta Morelli fino alla strada statale Tosco-Romagnola.

Per il periodo 1° luglio 1954-30 giugno 1957, i fondi siti nel comune di Giano nell'Umbria (Perugia), dell'estensione di ettari 600 circa, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

sud: comune di Massa Martana e precisamente alla sommità dei monti Martani (Torretta);

sud-est: comune di Spoleto e precisamente nella zona che prende il nome di Montemartano;

est: comune di Castel Ritaldi e precisamente nella zona di Colle del Marchese vicino alla frazione della Moricchia del comune di Giano dell'Umbria;

nord: falda dei monti Martani vicino al paese capoluogo e strada mulattiera (Pastini Pozzaccio);

nord-ovest: strada mulattiera di Fossa Renara sempre nella catena dei monti Martani fino alla congiunzione con il comune di Massa Martana.

Per il periodo 1° luglio 1954-30 giugno 1957, i fondi siti nei comuni di Portogruaro e Concordia Sagittaria (Venezia), dell'estensione di ettari 1025 circa, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

nord-ovest: strada statale n. 14 e fiume Lison;

sud-ovest: fiume Loncon;

est: strada consorziale Tezzon.

(1777)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Piano di ricostruzione e piano regolatore generale del comune di Gaeta

Con decreto Ministeriale 13 aprile 1954, n. 908, è stato disposto che il comune di Gaeta sostituisca, con il piano regolatore generale del suo territorio, il proprio piano di ricostruzione, dipendente dai danni bellici già approvato con decreto Ministeriale 1° marzo 1947, che continuerà ad avere vigore fino alla formale approvazione del suddetto piano regolatore generale e, comunque, non oltre il termine massimo del 1° marzo 1957.

(1877)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 91

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 21 aprile 1954

	Dollaro U. S. A.	Dollaro Canadese
Borsa di Bologna	624,86	634,75
» Firenze	624,80	635 —
» Genova	624,85	635,50
» Milano	624,85	634,50
» Napoli	624,80	634 —
» Palermo	—	—
» Roma	624,84	634,75
» Torino	624,86	636 —
» Trieste	624,86	—
» Venezia	624,82	635,50

Media dei titoli del 21 aprile 1954

Rendita 3,50 % 1906	64,675
Id. 3,50 % 1902	63,10
Id. 3 % lordo	81,10
Id. 5 % 1935	96,20
Redimibile 3,50 % 1934	81,10
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	71,425
Id. 5 % (Ricostruzione)	92,175
Id. 5 % 1936	92,30
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	97,60
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	97,65
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	97,60
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	97,575

Il contabile del Portafoglio dello Stato
MILLO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 21 aprile 1954

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632)

1 dollaro U.S.A.	Lit.	624,84
1 dollaro canadese	»	634,62

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215).

1 lira sterlina	Lit.	1749,57

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit.	12,50	per franco belga
Danimarca	»	90,46	» corona danese
Egitto	»	1794,55	» lira egiziana
Francia	»	1.785	» franco francese
Germania	»	148,77	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	»	87,48	» corona norvegese
Olanda	»	164,44	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	»	120.78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	»	142,90	» franco svizzero

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Attribuzione della gestione della Cassa comunale di credito agrario di Palena (Chieti) al Banco di Napoli - Sezione di credito agrario - con sede in Napoli.

IL DIRETTORE GENERALE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509 e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Visto l'art. 31 del regolamento per l'esecuzione del citato regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo del 26 luglio 1937;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto il regio decreto 11 giugno 1936, n. 1067, modificato con decreto Presidenziale 19 aprile 1948, n. 482;

Ritenuto che la Cassa comunale di credito agrario di Palena non possa utilmente funzionare;

Dispone:

La gestione della Cassa comunale di credito agrario di Palena (Chieti) è affidata al Banco di Napoli - Sezione di credito agrario - con sede in Napoli, che dovrà prendere in consegna, redigendone apposito verbale, le attività e gli atti dell'ente anzidetto.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 9 aprile 1954

(1854) *Il direttore generale*: FORMENTINI

PREFETTURA DI GORIZIA

Restituzione di cognome nella forma originaria

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Vista la domanda del sig. Peteani Luigi ed altri, intesa ad ottenere la restituzione del proprio cognome, ridotto in forma italiana con decreto prefettizio 23 dicembre 1931, n. 50/171-I, nella forma originaria e precisamente da Peteani a Petean;

Visto il regio decreto 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina;

Visto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del decreto anzidetto;

Visto il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nelle norme citate;

Vista la nota del Ministero dell'interno 24 giugno 1948, n. 8300.11;

Decreta:

E' revocato parzialmente il decreto prefettizio 23 dicembre 1931, n. 50/171-I, nel senso che il cognome del sig. Peteani Luigi fu Giovanni e della fu Češčut Caterina, nato a Savogna d'Isonzo il 21 maggio 1887 e residente a Peci, via N. Sauro n. 3, è restituito a tutti gli effetti nella forma originaria di Petean.

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari;

1) Peteani Angelo, nato il 20 marzo 1920; 2) Peteani Francesco, nato il 12 aprile 1921; 3) Peteani Ilaria, nata il 17 marzo 1924; 4) Peteani Maria, nata il 5 giugno 1927; 5) Peteani Giovanni, nato il 24 luglio 1929, figli, nati tutti a Savogna d'Isonzo.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Savogna d'Isonzo sarà notificato all'interessato ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di legge.

Gorizia, addì 22 marzo 1954

Il prefetto: DE ZERBI

(1677)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Bologna al 30 novembre 1951.

L'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visto gli articoli 47 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Prefetto di Bologna in data 20 marzo 1952, n. 10029, col quale è indetto pubblico concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1951;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Bologna al 30 novembre 1951, è costituita come appresso:

Presidente:

D'Addario dott. Rodolfo, vice prefetto.

Componenti:

Stanco dott. Romolo, veterinario provinciale;

Messieri prof. dott. Albino, docente in clinica medica veterinaria;

Montroni prof. dott. Luigi, docente in patologia generale ed anatomia patologica veterinaria;

Lenzi dott. Francesco, veterinario condotto.

Segretario:

Di Lorenzo dott. Antonio.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà la sua sede in Bologna.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 31 marzo 1954

L'Alto Commissario: TESSITORI

(1742)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Piacenza al 30 novembre 1952.

L'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visto gli articoli 44 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Prefetto di Piacenza in data 27 ottobre 1953, n. 33654, con il quale è indetto pubblico concorso a posti di medico condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1952;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Piacenza, è costituita come appresso:

Presidente:

Prestamburgo dott. Carlo, vice prefetto ispettore.

Componenti:
Raffo dott. Stefano, medico provinciale;
Cappella prof. Franco, docente in clinica chirurgica;
Pellegrini prof. Giuseppe, docente in patologia medica;
Motti dott. Alessandro, medico condotto.

Segretario:
Saccà dott. Antonio, vice segretario di prefettura.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Piacenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 31 marzo 1954

L'Alto Commissario: TESSITORI

(1743)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Piacenza al 30 novembre 1952.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visti gli articoli 50 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Prefetto di Piacenza in data 27 ottobre 1953, n. 33654, col quale è indetto pubblico concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia al 30 novembre 1952;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Piacenza, è costituita come appresso:

Presidente:
Prestamburgo dott. Carlo, vice prefetto ispettore.

Componenti:
Raffo dott. Stefano, medico provinciale;
Trettenero prof. Mario, docente in ostetricia;
Maggi dott. Gino, libero esercente specializzato in ostetricia;
Cremona Tina di Carlo, ostetrica condotta.

Segretario:
Lobefalo dott. Attilio Alfonso, segretario di prefettura.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà la sua sede in Piacenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 31 marzo 1954

L'Alto Commissario: TESSITORI

(1744)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso al posto di direttore del reparto medico-micrografico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di La Spezia.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, che approva il regolamento dei concorsi ai posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 13 luglio 1945, n. 446, istitutivo dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Visto il decreto del Prefetto di La Spezia in data 20 novembre 1953, n. 18111, con cui è stato indetto il concorso al posto di direttore del reparto medico-micrografico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso pubblico per titoli ed esami al posto di direttore del reparto medico-micrografico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di La Spezia, è costituita come appresso:

Presidente:
Callipari dott. Guglielmo, vice prefetto.

Componenti:
Buonomini prof. Giulio, docente in igiene;
Aiello prof. Luigi, docente in anatomia patologica;
Babudieri prof. Brenno, dell'Istituto superiore di sanità;
Franco prof. Enrico, direttore del reparto medico-micrografico del Laboratorio provinciale di igiene di Milano.

Segretario:
Grasso dott. Giuseppe.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in La Spezia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 31 marzo 1954

L'Alto Commissario: TESSITORI

(1746)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso al posto di coadiutore presso il reparto chimico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Catanzaro.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, che approva il regolamento dei concorsi ai posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 13 luglio 1945, n. 446, istitutivo dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Visto il decreto del Prefetto di Catanzaro in data 9 ottobre 1953, n. 41838/3, con cui è stato indetto il concorso al posto di coadiutore presso il reparto chimico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso pubblico per titoli ed esami al posto di coadiutore del reparto chimico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Catanzaro, è costituita come appresso:

Presidente:
De Luca dott. Saverio, vice prefetto.

Componenti:
Puntoni prof. Vittorio, docente in igiene;
Giordani prof. Mario, docente in chimica;
D'Agostino prof. Oscar, dell'Istituto superiore di sanità;
Bellucci prof. Lilio, direttore del reparto chimico del Laboratorio provinciale di igiene di Perugia.

Segretario:
Mauro dott. Aurelio.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Roma, presso l'Istituto superiore di sanità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 31 marzo 1954

L'Alto Commissario: TESSITORI

(1745)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Lecce al 30 novembre 1952.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visti gli articoli 47 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Prefetto di Lecce in data 12 maggio 1953, n. 31854, col quale è indetto pubblico concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1952;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Lecce al 30 novembre 1952 è costituita come appresso:

Presidente:

Ronca dott. Aurelio, vice prefetto.

Componenti:

Guarna dott. Luigi, veterinario provinciale;

Pagnini prof. dott. Ugo, docente in clinica medica veterinaria;

Colella prof. dott. Cataldo, docente in patologia generale ed anatomia patologica veterinaria;

Pepe dott. Michele, veterinario condotto.

Segretario:

La Forgia dott. Gaetano.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà la sua sede in Lecce.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 2 aprile 1954

L'Alto Commissario: TESSITORI

(1756)

Sostituzione di un componente la Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Salerno al 30 novembre 1951.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visto l'art. 8, ultimo comma, e l'art. 81 del regolamento dei concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto 10 novembre 1953, n. 340.2.70/12158, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Salerno al 30 novembre 1951;

Vista la nota del Prefetto di Salerno, con la quale si rappresenta la necessità di sostituire il medico provinciale prof. Gaetano Del Vecchio, trasferito ad altra sede, nella qualità di componente della predetta Commissione giudicatrice;

Decreta:

In sostituzione del medico provinciale prof. Gaetano Del Vecchio, è nominato componente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Salerno al 30 novembre 1951 il medico provinciale dott. Vincenzo Tedeschi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 10 aprile 1954

L'Alto Commissario: TESSITORI

(1882)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Concorso a diciotto borse di studio presso istituti o laboratori esteri

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Veduto il proprio decreto in data 26 dicembre 1945, n. 297;

Vedute le deliberazioni 27 febbraio 1954, nn. 616 e 1403, rispettivamente del Consiglio di presidenza e della Giunta amministrativa;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i concorsi a diciotto borse da usufruirsi presso istituti o laboratori esteri, per studi e ricerche nelle discipline attinenti alle scienze esatte, sperimentali e tecniche.

Le diciotto borse sono ripartite fra i gruppi di discipline afferenti ai Comitati nazionali del C.N.R. nel modo che segue:

a) per la fisica e la matematica: borse n. 4;

b) per la chimica: borse n. 4;

c) per l'ingegneria e l'architettura: borse n. 2;

d) per la biologia e la medicina: borse n. 4;

e) per l'agricoltura e la zootecnia: borse n. 2;

f) per la geologia, la geografia e la talassografia: borse n. 2.

I concorsi sono per titoli, salvo il disposto dell'art. 6, comma secondo, e sono indetti separatamente per ciascuno dei gruppi di borse sopraindicati.

Art. 2.

La durata di ciascuna borsa, non superiore a mesi sei, sarà determinata dalla Commissione giudicatrice del concorso.

Sarà parimenti determinato dalla competente Commissione giudicatrice l'istituto o laboratorio presso il quale le singole borse dovranno essere usufruite.

L'importo di ogni borsa, comprensivo anche delle spese di viaggio, sarà stabilito dal presidente del C.N.R., a suo discrezionale e insindacabile giudizio, tenuto conto dello Stato estero in cui la borsa stessa dovrà essere usufruita e di ogni altra opportuna circostanza: in nessun caso, detto importo potrà eccedere la somma di L. 1.500.000 lorde.

A giudizio insindacabile del C.N.R., le singole borse potranno essere sostituite, in tutto o in parte, con altre borse o assegni messi a disposizione degli studiosi e ricercatori italiani da enti, istituzioni, laboratori o istituti stranieri: a questo effetto, i concorrenti alle borse di studio del C.N.R. assumono, pel fatto stesso della loro partecipazione al concorso, l'impegno di sottoporsi a tutti quegli adempimenti che fossero eventualmente richiesti dagli enti, istituzioni, laboratori o istituti di cui trattasi, per il conferimento delle borse o assegni predetti.

Art. 3.

Possono prendere parte ai concorsi i cittadini italiani che abbiano conseguito la laurea, presso una Università o Istituto superiore italiano, anteriormente al 1° gennaio 1952.

Non possono tuttavia parteciparvi i professori universitari di ruolo e il personale ad esso equiparato, nè coloro che abbiano già usufruito, presso istituti o laboratori esteri, di altra borsa del C.N.R.

Art. 4.

Coloro che intendano partecipare ad uno dei concorsi di cui all'art. 1 devono farne domanda al presidente del C.N.R., su carta legale da L. 100.

Oltre le proprie generalità e la propria residenza, il candidato deve indicare nella domanda:

a) a quale dei concorsi di cui all'art. 1 intende prendere parte;

b) gli studi e le ricerche che desidera compiere;

c) l'istituto o laboratorio presso il quale preferirebbe usufruire della borsa;

d) quali siano le lingue straniere che è in grado di usare correntemente.

La domanda deve essere corredata dei seguenti certificati, documenti e titoli:

1) certificato delle votazioni riportate nei singoli esami di profitto e in quello di laurea, con l'indicazione della data di quest'ultimo esame;

2) certificato di nascita;
3) certificato di buona condotta;
4) certificato di cittadinanza italiana;
5) certificato generale del casellario giudiziario;
6) almeno una memoria a stampa o dattiloscritta, in cinque copie, alla quale l'aspirante potrà aggiungere qualsiasi altro titolo o documento che egli ritenga atto a meglio comprovare la sua preparazione nel campo degli studi e delle ricerche che intende compiere;
7) *curriculum* degli studi compiuti, in sei copie;
8) elenco, in sei copie di tutti i certificati, documenti e titoli presentati al concorso.

I certificati devono essere conformi alle vigenti disposizioni della legge sul bollo; quelli di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) debbono essere debitamente legalizzati; quelli di cui ai numeri 3), 4) e 5) debbono essere di data non anteriore di tre mesi alla data di presentazione della domanda.

I concorrenti appartenenti ai ruoli del personale del C.N.R. sono dispensati dall'obbligo di presentare i certificati di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5). I concorrenti che abbiano un ufficio di ruolo presso Amministrazioni statali possono presentare, in luogo dei certificati di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5), copia, in carta legale, dello stato di servizio, rilasciata dalla competente autorità amministrativa e di data non anteriore di tre mesi alla data di presentazione della domanda.

I documenti e i titoli voluminosi possono essere inviati al C.N.R. in pacchi separati dal piego contenente la domanda e i certificati: tali pacchi dovranno portare tanto sull'involucro esterno, quanto nell'interno, l'indicazione del nome, cognome e indirizzo del concorrente e del concorso al quale egli intende prender parte.

La domanda e i relativi certificati, documenti e titoli devono pervenire al Consiglio nazionale delle ricerche Segreteria generale in Roma, piazzale delle Scienze n. 7, non più tardi del 31 maggio 1954.

Non sarà tenuto conto delle domande che pervenissero dopo tale data, anche se presentate in tempo utile alle autorità locali o agli uffici postali o ferroviari: dopo la data medesima, non saranno accettati altri certificati, documenti o titoli, oltre quelli già presentati, nè altre memorie o pubblicazioni o parti di esse; nè sarà comunque consentita la sostituzione di certificati, documenti, titoli, memorie o pubblicazioni già presentati, ancorchè si tratti di sostituire memorie dattiloscritte o bozze di stampa con lavori stampati.

La data di arrivo al Consiglio nazionale delle ricerche delle domande e della relativa documentazione sarà accertata, a tutti gli effetti, dal bollo di archivio.

Art. 5.

Coloro i quali intendano partecipare a due o più dei concorsi indicati nell'art. 1 debbono presentare tante domande separate quanti sono i concorsi ai quali desiderano prendere parte, allegando i certificati, i documenti e i titoli ad una sola di esse e facendo riferimento, nelle altre, alla domanda cui i certificati, i documenti e i titoli sono stati allegati.

Art. 6.

I concorsi sono giudicati da apposite Commissioni composte ciascuna di tre o cinque membri, nominati dal presidente del C.N.R., uditi i Comitati nazionali competenti.

E' in facoltà delle Commissioni di sottoporre i candidati ad una prova di esame o ad un colloquio, secondo modalità da stabilirsi dalle Commissioni medesime.

Nel loro giudizio, le Commissioni terranno particolarmente conto dell'attitudine dei singoli candidati a svolgere compiti di ricerca scientifica, quale risulterà dai rispettivi titoli, e, se del caso, dalla prova di esame o dal colloquio di cui al comma precedente.

Art. 7.

Al termine dei suoi lavori, ogni Commissione presenterà una relazione contenente il suo giudizio intorno a ciascun concorrente e la graduatoria dei candidati giudicati meritevoli delle borse, esclusa ogni designazione *ex aequo*.

Ogni componente la Commissione dispone di dieci punti: sono compresi nella graduatoria soltanto coloro i quali abbiano conseguito almeno gli otto decimi del totale dei punti di cui la Commissione dispone.

Il giudizio di merito delle Commissioni è insindacabile.

Art. 8.

Il C.N.R. notifica a ciascun concorrente l'esito del concorso, comunicandogli se sia stato o meno compreso nella graduatoria di merito e, in caso affermativo, il posto che vi occupa e la votazione riportata.

Entro dieci giorni dalla notificazione dell'esito del concorso, i vincitori dovranno, a pena di decadenza, dichiarare per iscritto, sotto la loro personale responsabilità, se e quale impiego o ufficio abbiano alle dipendenze dello Stato, o di altri enti, o di privati, indicando, in caso affermativo, l'importo netto mensile della relativa retribuzione.

Art. 9.

Le borse sono conferite con decreto del presidente del C.N.R. ai candidati classificati ai primi posti della graduatoria e secondo l'ordine della graduatoria medesima.

Art. 10.

Decadono dal diritto alla borsa:

a) coloro che, nel termine di quindici giorni dalla data della lettera di comunicazione del conferimento della borsa stessa, non dichiarino, sotto la loro personale responsabilità, se usufruiscano o meno di altre borse di studio e coloro che, usufruendone, non facciano constare, entro lo stesso termine, di avervi rinunziato;

b) coloro che, sempre nel medesimo termine sopraindicato, non dichiarino di accettare la borsa e coloro che, dopo averla accettata, non inizino, presso l'istituto o laboratorio cui sono stati destinati, entro il termine che verrà a tal fine fissato dal C.N.R., le ricerche oggetto della borsa stessa.

Art. 11.

In caso di rinuncia o di decadenza dei vincitori, le borse potranno essere assegnate ai successivi graduati, secondo l'ordine della graduatoria.

Art. 12.

Gli assegnatari delle borse hanno l'obbligo di attendere regolarmente e ininterrottamente, presso l'istituto o laboratorio cui sono stati destinati, alle ricerche oggetto della borsa, per tutta la durata di essa.

Art. 13.

Il pagamento delle borse è effettuato in rate anticipate: il numero delle rate e le modalità per il loro pagamento saranno stabiliti dal presidente del C.N.R., all'atto dell'assegnazione della borsa.

Art. 14.

In qualsiasi momento il C.N.R. potrà dichiarare la decadenza dell'assegnatario dal godimento della borsa, qualora egli non ottemperi all'obbligo di cui all'art. 12, o si renda comunque responsabile di altra grave mancanza, ovvero non dimostri sufficiente attitudine a svolgere compiti di ricerca scientifica.

Art. 15.

Al compimento delle ricerche per le quali la borsa è stata loro conferita, gli assegnatari dovranno trasmettere al C.N.R. una particolareggiata relazione intorno all'attività da essi svolta. La relazione dovrà essere corredata da una dichiarazione del direttore dell'istituto o laboratorio frequentato, contenente l'esatta indicazione del periodo complessivo durante il quale essi avranno atteso alle ricerche predette.

Ove i risultati delle ricerche compiute dal borsista siano stati o debbano essere oggetto di una memoria scritta, oltre alla relazione, dovrà essere trasmessa al C.N.R. anche copia della memoria.

Il C.N.R. si riserva di pubblicare, integralmente o in sunto, nella sua rivista, previo parere favorevole del Comitato nazionale competente, la relazione o eventualmente la memoria scritta.

Art. 16.

In nessun caso si fa luogo alla restituzione dei documenti di rito allegati alle domande di ammissione al concorso.

I titoli si restituiscono immediatamente a coloro ai quali siano state conferite le borse; a tutti gli altri concorrenti vengono restituiti solo dopo scaduto il 180° giorno dalla comunicazione dell'esito del concorso.

Roma, addì 15 marzo 1954

Il presidente: COLONNETTI

(1812)

Concorso a ottantacinque borse di studio presso istituti o laboratori nazionali

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Veduto il proprio decreto in data 26 dicembre 1945, n. 297;
Vedute le deliberazioni 27 febbraio 1954, nn. 616 e 1403, rispettivamente del Consiglio di presidenza e della Giunta amministrativa;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i concorsi a ottantacinque borse da usufruirsi presso istituti o laboratori italiani, per studi e ricerche nelle discipline attinenti alle scienze esatte, sperimentali e tecniche.

Le ottantacinque borse sono così ripartite:

A) tre sono riservate a studi e ricerche di meccanica agraria;

B) le rimanenti ottantadue sono suddivise fra i gruppi di discipline afferenti ai Comitati nazionali del C.N.R. nel modo che segue:

a) per la fisica e la matematica: borse n. 10;
b) per la chimica: borse n. 12;
c) per l'ingegneria e l'architettura: borse n. 10;
d) per la biologia e la medicina: borse n. 30;
e) per l'agricoltura e la zootecnia (esclusa la meccanica agraria): borse n. 10;
f) per la geologia, la geografia e la talassografia: borse n. 10.

I concorsi sono per titoli, salvo il disposto dell'art. 6, comma secondo, e sono indetti separatamente per il gruppo di borse di cui alla lettera *A*) e per ciascuno degli altri sei gruppi di borse di cui alla lettera *B*).

Art. 2.

La durata di ciascuna borsa, non superiore a mesi otto, sarà determinata dalla Commissione giudicatrice del concorso.

Sarà parimenti determinato dalla competente Commissione giudicatrice l'istituto o laboratorio presso il quale le singole borse dovranno essere usufruite. Di regola, sarà prescelto un istituto o laboratorio fuori del luogo di residenza dell'assegnatario. Per le borse da attribuirsi a candidati che siano assistenti universitari di ruolo o appartengano a categorie di personale equiparate, l'istituto o laboratorio nel quale dovranno essere usufruite dovrà essere, in ogni caso, determinato in modo che il godimento della borsa implichi la necessità dell'effettivo e continuativo soggiorno dell'assegnatario in sede diversa da quella dell'istituto o laboratorio al quale egli è organicamente assegnato o nel quale presti comunque servizio.

L'importo delle singole borse è stabilito in L. 25.000 (venticinquemila) lorde mensili, per coloro che debbano usufruirne nel luogo della loro residenza e siano provvisti di emolumenti a carattere continuativo a carico dello Stato, o di altri enti, o di privati, e in L. 50.000 (cinquantamila) lorde mensili, per coloro che debbano invece usufruirne fuori del luogo della loro residenza e non godano di alcuno degli anzidetti emolumenti. In ogni altro caso, l'importo della borsa, non inferiore a L. 25.000 lorde mensili, nè superiore a L. 50.000 lorde mensili, sarà fissato dal presidente del C.N.R., a suo discrezionale ed insindacabile giudizio, tenuto conto della località in cui la borsa dovrà essere usufruita e di ogni altra opportuna circostanza.

Agli effetti del precedente comma, si considera come luogo di residenza dell'assegnatario non soltanto il luogo della sua residenza anagrafica, ma anche quello in cui egli debba abitualmente recarsi per l'esercizio di un ufficio o di una professione.

Qualora, conferita la borsa, si verifichino mutamenti nelle circostanze in base alle quali ne è stato determinato l'importo (attribuzione o perdita di emolumenti, cambiamento di residenza dell'assegnatario, ecc.), sarà fatto luogo alle conseguenti opportune variazioni dell'importo stesso.

Art. 3.

Possono partecipare ai concorsi i cittadini italiani che abbiano conseguito la laurea presso una Università o Istituto superiore italiano dopo il 31 dicembre 1948.

Ne sono esclusi coloro i quali abbiano già usufruito di una delle borse di studio, per l'interno o per l'estero, messe a concorso dal C.N.R. in anni anteriori al 1953.

Sono invece ammessi a parteciparvi coloro che abbiano già usufruito di una delle borse di studio, per l'interno o per l'estero, messe a concorso dal C.N.R. nell'anno 1953, semprechè non abbiano precedentemente usufruito di altra borsa del C.N.R. e si trovino nelle condizioni di cui al primo comma del presente articolo. Tuttavia, nei riguardi di questi candidati, non si farà luogo al conferimento di più di due borse, per ognuno dei concorsi di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *e*), *f*) dell'art. 1, e di più di quattro borse, per il concorso di cui alla lettera *d*) dell'art. 1.

In nessun caso possono essere ammessi ai concorsi i professori universitari di ruolo e coloro che appartengano a categorie di personale equiparate ai professori universitari di ruolo.

Art. 4.

Coloro che intendano partecipare ad uno dei concorsi di cui all'art. 1 devono farne domanda al presidente del C.N.R., su carta legale da L. 100.

Oltre le proprie generalità e la propria residenza, il candidato deve indicare nella domanda:

a) a quale dei concorsi di cui all'art. 1 intende partecipare;
b) gli studi e le ricerche che desidera compiere;
c) l'istituto o laboratorio presso il quale preferirebbe usufruire della borsa.

La domanda deve essere corredata dai seguenti certificati, documenti e titoli:

1) certificato delle votazioni riportate nei singoli esami di profitto e in quello di laurea, con l'indicazione della data di quest'ultimo esame;
2) certificato di nascita;
3) certificato di cittadinanza italiana;
4) certificato di buona condotta;
5) certificato generale del casellario giudiziario;
6) almeno una memoria a stampa o dattiloscritta, in cinque copie, alla quale l'aspirante potrà aggiungere qualsiasi altro titolo o documento che egli ritenga atto a meglio comprovare la sua preparazione nel campo degli studi e delle ricerche che intende compiere;
7) *curriculum* degli studi compiuti, in sei copie;
8) elenco, in sei copie, di tutti i certificati, documenti e titoli presentati al concorso.

I certificati devono essere conformi alle vigenti disposizioni della legge sul bollo; quelli di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) debbono essere debitamente legalizzati; quelli di cui ai numeri 3), 4) e 5) debbono essere di data non anteriore di tre mesi alla data di presentazione della domanda.

I concorrenti appartenenti ai ruoli del personale del C.N.R. sono dispensati dall'obbligo di presentare i certificati di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5). I concorrenti che abbiano un ufficio di ruolo presso Amministrazioni statali possono presentare, in luogo dei certificati di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5), copia, in carta legale dello stato di servizio, rilasciata dalla competente autorità amministrativa e di data non anteriore di tre mesi alla data di presentazione della domanda.

I documenti e i titoli voluminosi possono essere inviati al C.N.R. in pacchi separati dal piego contenente la domanda e i certificati: tali pacchi dovranno portare, tanto sull'involucro esterno, quanto nell'interno, l'indicazione del nome, cognome e indirizzo del concorrente e del concorso al quale egli intende prendere parte.

La domanda e i relativi certificati, documenti e titoli devono pervenire al Consiglio nazionale delle ricerche Segreteria generale in Roma, piazzale delle Scienze n. 7, non più tardi del 31 maggio 1954.

Non sarà tenuto conto delle domande che pervenissero dopo tale data, anche se presentate in tempo utile alle autorità locali o agli uffici postali o ferroviari; dopo la data medesima, non saranno accettati altri certificati, documenti o titoli, oltre quelli già presentati, nè altre memorie o pubblicazioni, o parti di esse; nè sarà comunque consentita la sostituzione di certificati, documenti, titoli, memorie o pubblicazioni già presentati, ancorchè si tratti di sostituire memorie dattiloscritte o bozze di stampa con lavori stampati.

La data di arrivo al Consiglio nazionale delle ricerche delle domande e della relativa documentazione sarà accertata, a tutti gli effetti, dal bollo di archivio.

Art. 5.

Coloro i quali intendano eventualmente partecipare a due o più dei concorsi indicati nell'art. 1, debbono presentare tante domande separate quanti sono i concorsi ai quali desiderano

prendere parte, allegando i certificati, i documenti e i titoli ad una sola di esse e facendo riferimento, nelle altre, alla domanda cui i certificati, i documenti e i titoli sono stati allegati.

Art. 6.

I concorsi sono giudicati da apposite Commissioni composte ciascuna di tre o cinque membri, nominati dal presidente del C.N.R., uditi i Comitati nazionali competenti.

E' in facoltà delle Commissioni di sottoporre i candidati ad una prova di esame o ad un colloquio, secondo modalità da stabilirsi dalle Commissioni medesime.

Nel loro giudizio, le Commissioni terranno particolarmente conto dell'attitudine dei singoli candidati a svolgere compiti di ricerca scientifica, quale risulterà dai rispettivi titoli e, se del caso, dalla prova di esame o dal colloquio di cui al comma precedente.

Art. 7.

Al termine dei suoi lavori, ogni Commissione presenterà una relazione contenente il suo giudizio intorno a ciascun concorrente e la graduatoria dei candidati giudicati meritevoli delle borse, esclusa ogni designazione *ex aequo*.

Ogni componente la Commissione dispone di dieci punti: sono compresi nella graduatoria soltanto coloro i quali abbiano conseguito almeno gli otto decimi del totale dei punti di cui la Commissione dispone.

Il giudizio di merito delle Commissioni è insindacabile.

Art. 8.

Il C.N.R. notifica a ciascun concorrente l'esito del concorso comunicandogli se sia stato o meno compreso nella graduatoria di merito, e, in caso affermativo, il posto che vi occupa e la votazione riportata.

Entro dieci giorni dalla notificazione dell'esito del concorso, i vincitori dovranno, a pena di decadenza, dichiarare per iscritto, sotto la loro personale responsabilità, se e quale impiego o ufficio abbiano alle dipendenze dello Stato, o di altri enti, o di privati, indicando, in caso affermativo, l'importo netto mensile della relativa retribuzione.

Art. 9.

Le borse sono conferite con decreto del presidente del C.N.R. a coloro che siano stati classificati ai primi posti della relativa graduatoria di merito e — salva l'osservanza di quanto disposto dall'art. 3, comma terzo, circa il numero delle borse conferibili ai candidati quivi indicati — secondo l'ordine della graduatoria stessa.

Art. 10.

Decadono dal diritto alla borsa:

a) coloro che esercitino un impiego od ufficio che, a giudizio insindacabile del C.N.R., sia incompatibile con l'esatto adempimento degli obblighi di studio e di ricerca inerenti alla borsa, salvo che, nel termine di quindici giorni dalla data della lettera di comunicazione del conferimento della borsa stessa, non comprovino di avere rinunziato all'impiego o ufficio, o di essere stati dispensati, mediante collocamento in aspettativa o altri simili provvedimenti, dalle relative prestazioni di servizio, per tutta la durata della borsa;

b) coloro che, entro il termine di quindici giorni di cui alla precedente lettera *a*), non dichiarino, sotto la loro personale responsabilità, se usufruiscano o meno di altre borse di studio e coloro che, usufruendone, non facciano constare, entro lo stesso termine, di avervi rinunziato;

c) coloro, infine che, sempre nel medesimo termine sopraindicato, non dichiarino di accettare la borsa e coloro che, dopo averla accettata, non inizino, presso l'istituto o laboratorio cui sono stati destinati, a decorrere dalla data che verrà a tal fine fissata dal C.N.R., le ricerche oggetto della borsa stessa.

Art. 11.

In caso di rinunzia o di decadenza dei vincitori, le borse potranno essere assegnate ai successivi graduati, secondo l'ordine della graduatoria.

Art. 12.

Gli assegnatari delle borse hanno l'obbligo:

a) di attendere regolarmente e ininterrottamente, presso l'istituto o laboratorio cui sono stati destinati, alle ricerche oggetto della borsa, per tutta la durata di essa;

b) di non assumere, durante il periodo di godimento della borsa, impieghi od uffici, senza la preventiva autorizzazione del C.N.R.

Art. 13.

Il pagamento delle borse è effettuato in rate anticipate: il numero delle rate sarà stabilito, all'atto dell'assegnazione, dal presidente del C.N.R. in relazione alla durata e all'ammontare di ciascuna borsa.

La prima rata sarà corrisposta all'assegnatario dopo che egli avrà fatto constare, mediante dichiarazione del direttore dell'istituto o laboratorio al quale è stato destinato, di avere dato inizio agli studi inerenti alla borsa medesima, e ciascuna delle successive, a seguito di dichiarazione del detto direttore, dalla quale risulti che l'interessato abbia regolarmente ottemperato ai suoi obblighi di studio.

Nella dichiarazione relativa al pagamento della seconda rata, il direttore dovrà altresì esprimere il suo esplicito e motivato parere circa le attitudini dimostrate dall'assegnatario a svolgere compiti di ricerca scientifica e conseguentemente sull'opportunità o meno che egli continui a godere della borsa assegnatagli.

Art. 14.

In qualsiasi momento il C.N.R. potrà dichiarare la decadenza dell'assegnatario dal godimento della borsa, qualora egli non ottemperi agli obblighi di cui all'art. 12, o si renda comunque responsabile di altra grave mancanza, ovvero non dimostri sufficiente attitudine a svolgere compiti di ricerca scientifica.

Art. 15.

Al compimento delle ricerche per le quali la borsa è stata loro conferita, gli assegnatari dovranno trasmettere al C.N.R. una particolareggiata relazione intorno all'attività da essi svolta. La relazione dovrà essere corredata da una dichiarazione del direttore dell'istituto o laboratorio frequentato, contenente l'esatta indicazione del periodo complessivo durante il quale essi avranno atteso alle ricerche predette.

Ove i risultati delle ricerche compiute dal borsista siano stati o debbano essere oggetto di una memoria scritta, oltre alla relazione, dovrà essere trasmessa al C.N.R. anche copia della memoria.

Il C.N.R. si riserva di pubblicare, integralmente o in sunto, nella sua rivista, previo parere favorevole del direttore dell'istituto o laboratorio presso cui l'interessato ha usufruito della borsa, la relazione o eventualmente la memoria scritta.

Art. 16.

In nessun caso si fa luogo alla restituzione dei documenti di rito allegati alle domande di ammissione al concorso.

I titoli si restituiscono immediatamente a coloro ai quali siano state conferite le borse; a tutti gli altri concorrenti vengono restituiti solo dopo scaduto il 180° giorno dalla comunicazione dell'esito del concorso.

Roma, addì 15 marzo 1954

Il presidente: COLONNETTI

(1813)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria del concorso al posto di segretario capo di 1ª classe (grado III) vacante nel comune di Bagheria (Palermo).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 24 ottobre 1953 per il conferimento del posto di segretario capo di 1ª classe (grado III) vacante nel comune di Bagheria (Palermo);

Visto il decreto Ministeriale 23 marzo 1954, con il quale venne costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Vista la legge 27 giugno 1942, n. 851, nonchè il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario capo di 1ª classe (grado III) vacante nel comune di Bagheria (Palermo), nell'ordine appresso indicato:

1. De Lisi dott. Leonardo — punti 82,02 su 132
2. Ferro dott. Girolamo — » 81,72 »
3. Sgrò dott. Pietro — » 80,40 »
4. Cappello dott. Agostino — » 80,08 »
5. Rianò dott. Enrico — » 79,27 »
6. Succi Cimentini dott. Flobert — » 78,58 »
7. Bisulca dott. Carmelo — » 77,71 »
8. De Palo dott. Vittorio — » 77,64 »
9. La Cola dott. Emilio — » 76,71 »
10. Balduzzi dott. Luigi — » 76,52 »
11. Milioni Arturo — » 76,50 »
12. Mendoni dott. Attilio — » 75,86 »
13. Ferraro dott. Domenico — » 75,31 »
14. Castrianni dott. Giovanni — » 74,80 »
15. Costanzo dott. Giuseppe — » 74,45 »
16. Buttacavoli Antonio, ex combattente, decorato di croce al merito di guerra — » 74,43 »
17. Di Palma dott. Leucio — » 74,43 »
18. Quadri dott. Luigi — » 74,35 »
19. Messineo dott. Giuseppe — » 74,33 »
20. Lo Presti Francesco — » 74,16 »
21. Bitetti dott. Giuseppe — » 72,29 »
22. Baraldi dott. Dario — » 72,24 »
23. Di Pilla dott. Giovannangelo — » 72,05 »
24. Giambitto dott. Giuseppe — » 71,27 »
25. Gualtieri Francesco — » 71 — »
26. Di Santo dott. Angelo — » 68,50 »
27. Ganci dott. Rosario — » 66,30 »
28. Augello dott. Fedele — » 66 — »
29. Bottega dott. Giovanni — » 65,97 »
30. Bulla Guglielmo — » 58,81 »
31. Sardella dott. Pasquale — » 57,23 »
32. Sossi Pasquale — » 57,16 »
33. Caggiani Filippo — » 56,01 »
34. Galli dott. Pietro — » 46,04 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 aprile 1954

p. *Il Ministro*: RUSSO

(1831)

PREFETTURA DI CREMONA

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Cremona

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CREMONA

Visto il decreto prefettizio n. 32612 in data 23 febbraio 1952, con il quale veniva indetto pubblico concorso per titoli ed esami a posti di veterinario condotto vacanti in questa Provincia al 30 novembre 1951;

Vista la graduatoria di merito formulata dalla Commissione giudicatrice, nominata con decreto dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica in data 30 giugno 1953;

Visti gli atti relativi ai lavori della predetta Commissione e riconosciuta la regolarità del procedimento;

Visti gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la graduatoria di merito del concorso di cui in narrativa

1. Della Nave Costante — punti 54,76 su 100
2. Pavesi Mario — » 54,42 »
3. Beltrami Gabriele — » 53,08 »
4. Recusani Mario — » 51,52 »
5. Strada Nunzio — » 50,23 »
6. Somenzi Giannino — » 49,89 »
7. Gerelli Pompeo — » 49,47 »
8. Ghida Franco — » 48,51 »
9. Severini Vitaliano — » 47,85 »
10. Invernizzi Francesco — » 47,06 »
11. Moro Gian Vincenzo — » 46,72 »
12. Fava Walmore — » 46,65 »
13. Cuzzoni Camillo — punti 45,94 su 100
14. Franguelli Eugenio — » 45,69 »
15. Manfredi Peppino — » 44,84 »
16. Stefanini Fausto — » 42,83 »
17. De Filippis Giuseppe — » 42,17 »
18. Pieresca Giorgio — » 41,57 »
19. Boschiroli Giulio — » 41,42 »
20. Bergamaschi Paolo — » 40,81 »
21. Greppi Luigi — » 39,97 »
22. Bertoli Ercole — » 39,45 »
23. Bellotto Carmido — » 39,14 »
24. Facchi Francesco — » 37,78 »
25. Zani Pietro — » 37,28 »

L'inclusione nella graduatoria del concorrente dott. Mario Recusani è subordinata all'esito del ricorso dallo stesso presentato al Consiglio di Stato avverso il decreto prefettizio n. 27443 in data 20 novembre 1953, con cui veniva non ammesso al concorso; provvedimento la cui esecuzione fu sospesa con ordinanza del Consiglio di Stato n. 176 in data 18 dicembre 1953.

Il presente decreto verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Cremona e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questa Prefettura ed a quello dei Comuni interessati.

Cremona, addì 15 marzo 1954

Il prefetto: BELLISARIO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CREMONA

Visto il decreto prefettizio di eguale numero e data, con il quale è stata approvata la graduatoria dei concorrenti che hanno conseguita l'idoneità nel concorso per titoli ed esami a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Cremona al 30 novembre 1951, bandito con decreto prefettizio n. 32612 in data 23 febbraio 1952;

Esaminate le domande dei singoli candidati con l'indicazione delle sedi preferite;

Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I sottoelencati candidati sono dichiarati vincitori del concorso di cui in narrativa e sono assegnati alla condotta a fianco di ciascuno indicata:

1) Della Nave dott. Costante di Cesare: consorzio fra i comuni di Casalmorano-Genivolta-Azzanello e Castelvisconti;

2) Pavesi dott. Mario di Pietro: consorzio fra i comuni di Ostiano-Gabbioneta Binanuova e Volongo;

3) Beltrami dott. Gabriele di Camillo: consorzio fra i comuni di Scandolara Ravara e San Martino del Lago.

I sindaci dei Comuni capo-consorzi sopra segnati sono incaricati della esecuzione del presente decreto per la parte di competenza.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Cremona e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questa Prefettura ed a quello dei Comuni interessati.

Cremona, addì 15 marzo 1954

Il prefetto: BELLISARIO

(1771)

PREFETTURA DI ANCONA

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Ancona

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ANCONA

Visto il proprio decreto n. 14633-Div. III in data 6 ottobre 1951, con il quale, tra l'altro, fu indetto un pubblico concorso per titoli ed esami per quattro posti di veterinario condotto, vacanti alla data del 30 novembre 1951-1952 e cioè per le condotte veterinarie di:

1) Iesi (seconda condotta);
2) Loreto (condotta unica);
3) Ripe-Castel Colonna-Monterado (consorziale);
4) Serra San Quirico-Mergo (consorziale);

Visto il proprio decreto n. 5083 in data 31 gennaio 1954, concernente l'ammissione dei concorrenti;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti al servizio dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visti i verbali rassegnati dalla Commissione giudicatrice del concorso suddetto;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso per titoli ed esami ai posti di veterinario condotto vacanti alla data del 30 novembre 1951-1952 e di cui alle premesse:

1. La Rotonda dott. Attilio punti 58,670 su 100
2. Senesi dott. Piero » 56,641 »
3. Romagnoli dott. Renato » 56,062 »
4. Bettini dott. Luigi » 55,976 »
5. Zannini dott. Nazzareno » 55,891 »
6. D'Agostini dott. Alessio » 55,656 »
7. Gatti dott. Berardino » 55,532 »
8. Salcuni dott. Pasquale » 54,839 »
9. Moreschi dott. Antonio » 54,120 »
10. Spinsanti dott. Carlo » 53,663 »
11. Palotta dott. Pietro » 52,110 »
12. Picchietti Gramignani dott. Roberto » 51,758 »
13. Fanesi dott. Renato » 51,337 »
14. Santilli dott. Gaetano » 51,018 »
15. Ciuffetti dott. Amedeo » 50,015 »
16. Sampaolesi dott. Giuseppe » 49,902 »
17. Marziali dott. Vincenzo » 49,071 »
18. Nicolai dott. Giannetto » 48,676 »
19. Colombati dott. Ettore » 48,058 »
20. Paganelli dott. Augusto » 48,044 »
21. Spinelli dott. Giampiero » 47,950 »
22. Figna dott. Onorio » 47,645 »
23. Ciani dott. Virgilio » 47,260 »
24. Albanesi dott. Aiace » 46,885 »
25. Belvederesi dott. Vittorio » 46,621 »
26. Torreggiani dott. Sergio » 46,618 »
27. Trombettoni dott. Virgilio » 46,557 »
28. Sebastiani dott. Paolo » 46,326 »
29. Mantilacci dott. Virgilio » 46,175 »
30. Cristalli dott. Ilario » 46,050 »
31. Mulloni dott. Girolamo » 45,887 »
32. Quadri dott. Alberto » 45,817 »
33. Lazzari dott. Giuseppe » 45,135 »
34. Leoni dott. Lelio » 45,000 »
35. Neri dott. Giovanni » 44,778 »
36. Mantica dott. Eligio » 44,462 »
37. Carbone dott. Liberato » 44,412 »
38. Pajalunga dott. Giancarlo » 44,203 »
39. Guido dott. Marcello » 44,168 »
40. Bossi dott. Renzo » 43,998 »
41. Manzotti dott. Manfredo » 43,898 »
42. Tani dott. Antonio » 43,792 »
43. Maggiori dott. Roberto » 43,718 »
44. Vianelli dott. Domenico » 43,680 »
45. Misericordia dott. Francesco » 45,503 »
46. Valigi dott. Augusto » 43,500 »
47. Bordogna dott. Albino » 43,440 »
48. Bartoli dott. Domenico » 42,609 »
49. Vivani dott. Ercole » 42,246 »
50. Rogheto dott. Aldo punti 41,818 su 100
51. Valentini dott. Mario » 41,687 »
52. Zega dott. Giulio » 41,131 »
53. Maccotta dott. Salvatore » 41,024 »
54. Leone dott. Raoul » 40,656 »
55. Marcorelli dott. Giorgio » 40,414 »
56. Latini dott. Dante » 40,031 »
57. Frapiccini dott. Giuseppe » 40,000 »
58. Bettini dott. Paolo » 39,081 »
59. Ugolini dott. Guerrino » 38,738 »
60. Tesei dott. Giovanni » 38,718 »
61. Tripaldi dott. Nicola » 38,636 »
62. Ottaviani dott. Ugo » 38,575 »
63. Paolotti dott. Carlo Alberto » 38,268 »
64. Angeli dott. Aldo » 37,657 »
65. Antico dott. Neri » 37,287 »
66. Bianchi dott. Olinto » 37,253 »
67. Montali dott. Rolando » 36,687 »
68. Guerci dott. Davide » 35,987 »
69. Corvatta dott. Mariano » 35,775 »
70. Comini dott. Antonio » 35,714 »

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa Prefettura e negli albi dei Comuni interessati.

Ancona, addì 7 aprile 1954

Il prefetto: DONADU

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ANCONA

Visto il proprio decreto di pari numero in data odierna, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti nei Comuni della provincia di Ancona alla data del 30 novembre 1951-1952;

Visto l'art. 55 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni della provincia, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I seguenti candidati, compresi nella graduatoria del concorso per titoli ed esami ai posti di veterinario condotto, vacanti in questa Provincia alla data del 30 novembre 1951-1952, sono dichiarati vincitori del posto per ognuno a fianco indicato:

La Rotonda dott. Attilio: condotta unica di Loreto;

Senesi dott. Piero: Iesi (2ª condotta);

Romagnoli dott. Renato: Serra San Quirico-Mergo (consorzio);

Bettini dott. Luigi: Ripe-Castel Colonna-Monterado (consorziale).

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questa Prefetura ed in quello dei Comuni interessati.

Ancona, addì 7 aprile 1954

Il prefetto: DONADU

(1770)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.